

CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO - N.7
(adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

Oggetto: Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2014.

L'anno **Duemilaquattordici** addì **nove** del mese di **Settembre**, alle ore **8.00**, presso questa sede comunale, il **Commissario Straordinario**, Dott. Massimo Mariani, delibera sull'argomento in oggetto **con i poteri del Consiglio Comunale**.

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Maurizio Ceccherini**.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Settore Affari Finanziari - Servizio Ragioneria
Proponente Rag. Raffaele Gioiella (Responsabile Servizio)

CONTENUTO PROPOSTA

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*», ai commi da 639 a 704 dell'art. 1, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 702, della l. n. 147 del 2013 stabilisce che «*resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*», secondo cui il Comune può disciplinare con

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- l'art. 1, comma 669, della l. n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, stabilisce che *«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli»;*

- ai sensi del comma 671 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013, la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, e fermo restando quanto disposto nei successivi commi 672, 673 e 674, in relazione a specifiche fattispecie;

- l'art. 1, comma 640, della l. n. 147 del 2013 stabilisce che *«L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677»;*

- l'art. 1, comma 675, della l. n. 147 del 2013 prevede che la base imponibile per la TASI *«è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;*

- l'art. 1, comma 676, della l. n. 147 del 2013 stabilisce che *«L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento»;*

- l'art. 1, comma 677, della l. n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede che *«Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011»;*

- l'art. 1, comma 678, della l. n. 147 del 2013 stabilisce che *«Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo» (1 per mille);*

- l'art. 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, modificato dalla legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, stabilisce che *«Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7,*

comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni»;

- l'art. 1, comma 681, della l. n. 147 del 2013 prevede che «Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare»;

*- il comma 688 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente modificato dal comma 12-*quater* dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (il suddetto comma 688 era stato modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, successivamente non convertito in legge, giusta Comunicato dell'11 agosto 2014, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2014, n. 185), stabilisce che «Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante*

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno»;

- nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2014, n. 45 è stato pubblicato il D. Dirett. 19 febbraio 2014, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante l'«aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014»;

- nella Gazz. Uff. 28 maggio 2014, n. 122 è stato pubblicato il D. Dirett. 23 maggio 2014, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante l'«approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI)»;

- nella Gazz. Uff. 4 luglio 2014, n. 153 è stato pubblicato il D.M. 26 giugno 2014, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante l'«approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni»;

Considerato che:

- le aliquote della TASI sono determinate, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi specifici costi con deliberazione di Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 5 e 9 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale -IUC- componente TASI, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio comunale, n.3 del 29/07/2014;

- la determinazione delle aliquote e delle detrazioni della TASI è disposta, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 5, 10 e 11 del citato regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale -IUC- componente TASI, dal Consiglio comunale con apposita deliberazione adottata annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni;

- l'efficacia della deliberazione e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

- gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito;

Tenuto conto che:

- l'attuale complesso quadro normativo di riferimento ha introdotto una serie di norme che, imponendo il rispetto dei vincoli di stabilità, hanno eroso la capacità di spesa dei Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale;

- in particolare, le disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, determinano una riduzione dei trasferimenti erariali ed impongono per il rispetto del «patto di stabilità interno» miglioramenti dei saldi di finanza pubblica per cui gli Enti locali sono chiamati a ridurre gli oneri gestionali e finanziarsi cercando di incidere il meno possibile sul livello di indebitamento pubblico;

- l'articolo l'art. 1, comma 731, della l. n. 147/2013, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede che *«Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI»;*

- le aliquote della TASI sono determinate, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi specifici costi individuati con la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 5, 10 e 11 del citato regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale -IUC- componente TASI;

- per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei primi due periodi dell'art. 1, comma 677, come modificato dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Considerato, inoltre, che:

- il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;

- occorre rispettare le incompressibili esigenze di bilancio, garantendo il mantenimento dei

servizi essenziali per la collettività e preservando le esigenze di sviluppo della città;

- infine questo Ente ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 5 agosto 2013 il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del d.lgs. n. 267/2000, inseriti dall'art. 3, comma 1 - lett. r), del decreto-legge n. 174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione - Approvazione modifiche apportate a seguito della richiesta di anticipazione di liquidità di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, e richiesto contestualmente l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, impegnandosi ad applicare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita;

Dato atto che le aliquote della TASI sono determinate, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi specifici costi;

Tenuto conto che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 738.715,97
Cura del verde pubblico	€ 152.644,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 285.650,00
Sgombero neve	€ =====
Servizi di polizia locale	€ 677.590,00
Servizio di protezione civile	€ 2.000,00
Videosorveglianza	€ 1.000,00
Reti wi-fi pubbliche	€ =====
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 259.346,00
TOTALE	€ 2.116.945,97

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Precisato che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale -IUC- componente TASI, si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima l. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

Dato atto che

- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, dapprima differito al 28 febbraio, poi al 30 aprile 2014 e al 31 luglio 2014, è stato ulteriormente differito dal D.M. 18 luglio 2014, emanato dal Ministero dell'Interno (pubblicato nella *Gazz. Uff.* 23 luglio 2014, n. 169), al *30 settembre 2014*;
- il presente provvedimento, come previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16, della l. n. 388 del 2000 e dell'art. 1, comma 169, della l. n. 296 del 2006, ha effetto dal 1° gennaio 2014, e dovrà essere inviato al Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal comma 688 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013, e successive modificazioni;

Visto l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»), nonché il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 («*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»);

Visto il comma 8, lett. g), dell'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito il parere *favorevole* in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Affari Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

Si propone al Commissario Straordinario di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- **Aliquota pari al 2,5 per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze non soggette ad imposta municipale propria (immobili non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- **Aliquota pari allo 0,00 per mille** per gli immobili adibiti ad abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1/A8 ed A9, e relative pertinenze;
- **Aliquota pari allo 0,00 per mille** per tutti gli altri immobili.

2. Di non prevedere, in sede di prima applicazione, alcuna detrazione, riduzione ed esenzione per le fattispecie previste nell'art.11, comma 1, 2 e 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale -IUC- componente TASI, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio comunale, n.3 del 29/07/2014;

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.3 del 29/07/2014;

4. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte**:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 738.715,97
Cura del verde pubblico	€ 152.644,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 285.650,00
Sgombero neve	€ =====
Servizi di polizia locale	€ 677.590,00
Servizio di protezione civile	€ 2.000,00
Videosorveglianza	€ 1.000,00
Reti wi-fi pubbliche	€ =====
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 259.346,00
TOTALE	€ 2.116.945,97

5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, secondo le modalità e i termini previsti:

- dall'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal comma 688 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente modificato dal comma 12-*quater* dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (invio in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale).

6. Di precisare, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale -IUC- componente TASI, si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima l. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

7. Di stabilire, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente modificato dal comma 12-*quater* dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (il suddetto comma 688 era stato modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, successivamente non convertito in legge, giusta Comunicato dell'11 agosto 2014, pubblicato nella *Gazz. Uff.* 11 agosto 2014, n. 185), le seguenti scadenze di versamento per la TASI:

- 16 Ottobre 2014, rata di acconto
- 16 Dicembre 2014 rata a saldo

8. Di fissare che il versamento è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale;

9. Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale - IUC- componente TASI;

10. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Finanziari ogni conseguente e conseguenziale adempimento.

11. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

12. Dare atto che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;

13. Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza all'ufficio di Ragioneria;

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Raffaele Gioiella

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri del Consiglio Comunale)

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- **Aliquota pari al 2,5 per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze non soggette ad imposta municipale propria (immobili non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- **Aliquota pari allo 0,00 per mille** per gli immobili adibiti ad abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1/A8 ed A9, e relative pertinenze;
- **Aliquota pari allo 0,00 per mille** per tutti gli altri immobili.

2. **Di non prevedere**, in sede di prima applicazione, alcuna detrazione, riduzione ed esenzione per le fattispecie previste nell'art.11, comma 1, 2 e 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale -IUC- componente TASI, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio comunale, n.3 del 29/07/2014;

3. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.3 del 29/07/2014;

4. Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte**:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 738.715,97
Cura del verde pubblico	€ 152.644,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 285.650,00
Sgombero neve	€ =====
Servizi di polizia locale	€ 677.590,00
Servizio di protezione civile	€ 2.000,00
Videosorveglianza	€ 1.000,00
Reti wi-fi pubbliche	€ =====
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 259.346,00
TOTALE	€ 2.116.945,97

5. **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, secondo le modalità e i termini previsti:

- dall'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal comma 688 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente modificato dal comma 12-*quater* dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (invio in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale).

6. Di precisare, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale -IUC- componente TASI, si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima l. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

7. Di stabilire, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente modificato dal comma 12-*quater* dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (il suddetto comma 688 era stato modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, successivamente non convertito in legge, giusta Comunicato dell'11 agosto 2014, pubblicato nella *Gazz. Uff.* 11 agosto 2014, n. 185), le seguenti scadenze di versamento per la TASI:

- 16 Ottobre 2014, rata di acconto
- 16 Dicembre 2014 rata a saldo

8. Di fissare che il versamento è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale;

9. Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale - IUC- componente TASI;

10. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Finanziari ogni conseguente e conseguenziale adempimento.

11. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

12. Dare atto che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147*bis*, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;

13. Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza all'ufficio di Ragioneria;


Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

F.to - Dr. Maurizio Ceccherini -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to - Dr. Massimo Mariani -



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

Addì 3 Settembre 2014

Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Raffaele Gioiella

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raffaele Gioiella', written over the printed name.

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il **- 9 SET. 2014** .., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

F.to l'addetto alla pubblicazione

~~Il Messo Comunale~~

~~Giuseppe Barotta~~

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi - 9 SET. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

- Maurizio Ceccherini -